

CONVENZIONE
tra
COMUNE di TOLFA (RM)
Ass. Cultura e Ambiente

UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA (RM)
e
CLUB ALPINO ITALIANO – GRUPPO REGIONALE LAZIO

**PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI ESCURSIONISTICI E LA
MANUTENZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA E DELLA VIABILITA' MINORE**

PREMESSO

Che il Comune e l'Università Agraria di Tolfa condividono e favoriscono l'opportunità di sviluppare forme di collaborazione con enti ed associazioni che hanno come obiettivo precipuo la tutela dell'ambiente naturale;

che al Club Alpino Italiano (CAI), Ente di diritto pubblico, è riconosciuto dall'art. 2 della Legge 26 gennaio 1963 n. 91, come modificata dalla Legge 24 dicembre 1985 n. 776, il compito di provvedere al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri;

che al CAI sono affidate in diverse legislazioni regionali le funzioni di coordinamento, proposta e produzione di progetti che favoriscano l'escursionismo nelle aree naturali protette attraverso corsi, pubblicazioni, realizzazioni e manutenzioni sentieristiche; aggiornamento e realizzazione cartografiche; produzione di normative tecniche nonché la formazione degli operatori in materia di sentieristica e viabilità minore;

CONSIDERATO

Che il Comune e l'Università Agraria di Tolfa, in attuazione dei compiti statuari in materia di promozione turistica e programmazione territoriale, pongono tra le proprie finalità la manutenzione e la segnatura della rete sentieristica e della viabilità minore del proprio territorio, in ottemperanza a leggi e consuetudini adottate a livello regionale e nazionale;

che il Comune e l'Università Agraria di Tolfa intendono garantire l'aggiornamento periodico della cartografia esistente e delle informazioni di carattere ambientale ed escursionistico rilevabili sui tracciati sentieristici;

che il CAI racchiude in sé un patrimonio centenario di conoscenza dei sentieri e dei territori di montagna e che appare quindi utile avvalersi della collaborazione del CAI per mantenere ed estendere all'insieme delle aree naturali del territorio del Comune di Tolfa la rete dei percorsi escursionistici segnalati e per garantirne l'aggiornamento;
che il d.lgs. 460/97, che regola gli enti non commerciali e le onlus, prevede, in regime di convenzione con Enti Pubblici, attività aventi finalità sociali e valorizzazione ambientale, che se esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi, non concorrono alla determinazione del reddito.

Tutto ciò premesso e per le finalità espresse,

l'anno duemilatredici, il giorno _____ del mese di _____

tra

il **COMUNE DI TOLFA** con sede in Tolfa in Piazza V. Veneto, 12,

c.f..... e p.i.....

rappresentato da nato a il

che interviene nel presente atto nella sua qualità di

l'UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA con sede in Tolfa in Piazza V. Veneto, 12,

c.f..... e p.i.....

rappresentato da nato a il

di seguito denominati rispettivamente Ente Comunale e Ente Agrario

e

il **CLUB ALPINO ITALIANO, Gruppo Regionale Lazio** con sede in.....

rappresentato da, nato a, il che interviene nel

presente atto nella sua qualità di Presidente del Gruppo Regionale Lazio,

di seguito denominato CAI

si conviene e si stipula quanto segue

ART. 1

Oggetto della Convenzione

Oggetto della presente convenzione è l'organizzazione ed il monitoraggio, da parte del CAI, dell' Ente Comunale e dell'Ente Agrario, della rete sentieristica e della viabilità

minore nel territorio del Comune di Tolfa ivi compresi i terreni di proprietà dell'Università Agraria di Tolfa;

Il predetto scopo viene raggiunto attraverso il compimento delle seguenti attività:

- 1) studio dell'area come sopra individuata e analisi delle risorse in tema di sentieristica e viabilità minore di interesse escursionistico, turistico, scientifico, storico, antropico;
- 2) elaborazione di un "*piano regolatore della sentieristica e della viabilità minore*", con indicazione dei percorsi escursionistici meritevoli di segnatura, che tenga conto delle valutazioni ambientali in merito all'apertura di un sentiero ed alla posa in opera dei segnavia;
- 3) intervento di ripristino, ove necessario, e di segnatura anche attraverso il coordinamento negli interventi eseguiti da altri Enti ed Associazioni;
- 4) creazione, se non esistente, di un "catasto sentieri" pubblico;
- 5) verifica periodica e manutenzione dei percorsi; aggiornamento, attraverso specifiche "schede" del catasto dei percorsi escursionistici, comprendente la classificazione delle difficoltà, i tempi di percorrenza e relativa numerazione;
- 6) realizzazione di una cartografia delle zone interessate, riportante i percorsi individuati.

ART. 2

Impegni del CAI

Per quanto previsto all'art.1 il CAI è impegnato:

1. ad operare quale referente per l'esecuzione del programma concordato; in tale quadro il CAI assicura il coinvolgimento della propria Sezione di Roma, C.F.....P.I.....;
2. a tenere informato gli Enti sullo stato complessivo della rete sentieristica;
3. a fornire agli Enti o ai terzi esecutori assistenza e supporto tecnico in interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri (ripristino piano di calpestio, muretti a secco, devia acqua, dissuasori ecc...) nei tempi e nei modi da concordare;
5. a fornire assistenza e supporto tecnico nella fase di redazione di eventuali elaborati cartografici che gli Enti locali riterranno opportuno promuovere;
6. a fornire consulenza e assistenza per la redazione del "*piano regolatore della sentieristica e della viabilità minore*";
7. ad operare alla realizzazione della presente convenzione.

ART. 3

Impegni dell'ENTE COMUNALE

Per quanto previsto all'art. 1 l'Ente Comunale è impegnato:

- a fornire adeguato supporto tecnico cartografico;
- ad assicurare il raccordo ed il confronto con altri Enti Locali e con tutti i soggetti interessati;
- a garantire al CAI l'accesso gratuito ai dati da esso forniti;
- ad elaborare ed a finanziare un *PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTO* che preveda la concreta realizzazione sul terreno della segnatura dei percorsi individuati compatibilmente con la disponibilità di bilancio comunale;
- a provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri compatibilmente con la disponibilità di bilancio comunale;
- a considerare il CAI referente esclusivo solo per la redazione della cartografia escursionistica e per le tematiche ad essa connesse che abbiano il segno di riconoscimento CAI;
- a riconoscere al CAI le risorse finanziarie pari ad € 200,00 che verranno direttamente accreditate alla/e sezione/i di cui all'art. 2 n. 1;
- a provvedere agli interventi esecutivi relativi alla segnatura sul terreno secondo le indicazioni e prescrizioni definite dal CAI a livello nazionale (localizzazione dei segnavia, posa delle tabelle segnavia, avvertenze per l'esecuzione dei segnali a pennello) con facoltà di provvedere a piccoli interventi di manutenzione ordinaria (spietramento, spalcatura, decespugliamento, ecc.);
- ad assicurare al CAI la possibilità di usufruire delle strutture di accoglienza territoriali per la realizzazione di corsi, manifestazioni e/o convegni a costi contenuti.

ART. 4

Impegni dell'ENTE AGRARIO

Per quanto previsto all'art. 1 l'Ente Agrario è impegnato:

- a fornire adeguato supporto tecnico cartografico;
- ad assicurare il raccordo ed il confronto con altri Enti Locali e con tutti i soggetti interessati;
- a garantire al CAI l'accesso gratuito ai dati da esso forniti;

- ad elaborare ed a finanziare un *PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTO* che preveda la concreta realizzazione sul terreno della segnatura dei percorsi individuati compatibilmente con la disponibilità di bilancio dell'Ente;
- a provvedere a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri compatibilmente con la disponibilità di bilancio dell'Ente Agrario;
- a considerare il CAI referente esclusivo solo per la redazione della cartografia escursionistica e per le tematiche ad essa connesse che abbiano il segno di riconoscimento CAI;
- a provvedere agli interventi esecutivi relativi alla segnatura sul terreno secondo le indicazioni e prescrizioni definite dal CAI a livello nazionale (localizzazione dei segnavia, posa delle tabelle segnavia, avvertenze per l'esecuzione dei segnali a pennello) con facoltà di provvedere a piccoli interventi di manutenzione ordinaria (spietramento, spalcatura, decespugliamento, ecc.);
- ad assicurare al CAI la possibilità di usufruire delle strutture di accoglienza territoriali per la realizzazione di corsi, manifestazioni e/o convegni a costi contenuti.

ART. 5

Per le attività di formazione e collaborazione del CAI presso il territorio comunale sarà riconosciuto il rimborso delle spese vive sostenute (vitto, alloggio, trasporto) che saranno poste a carico dei due Enti locali in parti uguali.

ART. 6

Verifica della convenzione

Le parti provvedono con cadenza annuale alla verifica dello stato di attuazione della presente convenzione.

ART. 7

Durata della convenzione

La durata della presente convenzione è pattuita in anni 3 e salvo disdetta formale da inviare entro tre mesi dalla scadenza annuale.

ART. 8

Controversie

Eventuali controversie derivanti da inadempimenti agli obblighi assunti con il presente accordo, saranno normate secondo la disciplina della giurisdizione ordinaria.

Sottoscrizioni delle parti:

COMUNE DI TOLFA

.....

UNIVERSITA' AGRARIA DI TOLFA

.....

CLUB ALPINO ITALIANO – GRUPPO REGIONALE LAZIO

il Presidente

SEZIONE IMPEGNATA: ROMA il Presidente

...

Roma, li.....